

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 027/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 106/CSA– RIUNIONE DEL 15 MAGGIO 2015

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Prof. Salvatore Sica – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTE AL CALC. MARTELLA BRUNO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/CROTONE DEL 2.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 4.5.2015)

In data 2.5.2015 presso il campo sportivo della Pro-Vercelli si è svolta la partita Pro-Vercelli/Crotone valida per il campionato L.N.P., Serie B, incontro della 39° giornata.

Nel referto dell' arbitro, si riportava quanto segue: << *Calciatori espulsi e motivazione al 22' del 2° tempo il n. 24 Martella Bruno del Crotone per condotta violenta; nella fattispecie a seguito di un fallo da lui commesso su un calciatore avversario a giuoco ormai interrotto, colpiva lo stesso avversario con forza e deliberatamente ad una caviglia con un calcio dal lato dei tacchetti della scarpa* >>.

Il Giudice Sportivo ha, pertanto, comunicato al predetto Martella la sanzione menzionata in epigrafe.

Il calciatore ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale, chiedendo, sostanzialmente, la modifica della misura della sanzione, ritenuta eccessivamente gravosa. In particolare il reclamante, pur non contestando la sussistenza della condotta, che egli stesso qualifica, "sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo", sottolinea la mancanza, a suo avviso, dell' intento lesivo della medesima, come confermato, sempre secondo l' assunto del Martella, dall' "assenza del benchè minimo pregiudizio per il collega della squadra avversaria".

Si riporta poi ad una serie di precedenti che risulterebbero riferibili alla fattispecie di cui è reclamo.

Alla riunione del 15.5.2015 è intervenuto per il reclamante il difensore.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. Infatti il referto arbitrale, sul punto, pur nella necessaria sinteticità dell' esposizione, risulta inequivocabile nell' attestazione della condotta del Martella nei confronti dell' avversario come contraddistinta da violenza e deliberatezza.

L' assunto è così chiaro che non appare neppure necessaria l' interlocuzione con il direttore di gara, cui pure la Corte ha fatto ricorso in altre ipotesi.

D' altro canto la tesi difensiva del reclamante, in nulla contestando l' oggettività del fatto storico incriminato, si concentra sull' assenza del profilo oggettivo dell' intenzionalità lesiva, che, viceversa, è espressamente precisata dal refertante, senza che rilevi l'asserita non offensività del gesto, atteso che la stessa non può essere misurata sul danno causato, ma va considerata in funzione della mera attitudine offensiva della condotta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Crotone di Crotone e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BORGHESE MARTINO SEGUITO GARA VARESE/LATINA DEL 2.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 4.5.2015)

La società A.S. Varese 1910 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 103 del 4.5.2015, con il quale, a seguito della gara Varese/Latina del 2.5.2015, è stata inflitta al suo calciatore signor Martino Borghese la seguente sanzione:

- squalifica per 4 giornate effettive di gara "*per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quindicesima sanzione); per aver, all'atto dell'ammonizione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro rivolgendogli espressioni ingiuriose*".

Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione a due giornate effettive di gara o in subordine applicare quale pena base il minimo edittale, tenendo conto le circostanze attenuanti sino a rideterminare la sanzione nel minimo edittale ex art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S..

In particolare, il reclamante ritiene la sanzione irrogatagli sproporzionata ed eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento tenuto per avere rivolto all'indirizzo dell'arbitro sia pure per più volte espressione non ingiuriosa ma irrispettosa.

Questa Corte Sportiva d’Appello esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, rilevando che l'atteggiamento intimidatorio e le espressioni ingiuriose o irrispettose sono state plateali, aizzando anche il pubblico, e posti in essere più volte sia alla notifica dell'ammonizione che alla successiva notifica dell'espulsione, sia uscendo scalcando violentemente il cestello porta borracce della propria panchina e in ultimo sferrando con platealità un pugno violento contro la tenda mobile, conferma la sanzione come già inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE A TUTTO IL 25.5.2015;**

- **AMMENDA DI € 5.000,00,**

INFLITTE AL SIG. IGLI TARE SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE MILANO DEL 10.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)

La S.S. Lazio S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra S.S. Lazio e Internazionale del 10.5.2015, ha inflitto al sig. Igli Tare l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale a tutto il 25.5.2015 e la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 “per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo ha dedotto alcuni motivi. In sede di discussione il legale della Società avv. Gian Michele Gentile ha chiesto, in via subordinata, la riduzione delle predette sanzioni.

In particolare la ricorrente ha rilevato che le espressioni utilizzate dal Tare, seppur aspre, non sono state ingiuriose, ma si traducevano in una mera critica dell'operato dell'arbitro e che il suo comportamento, in realtà, non è stato né minaccioso né intimidatorio.

Il ricorso può essere solo parzialmente accolto, in quanto il comportamento assunto dal Tare al rientro negli spogliatoi, seppur connotato dalla platealità e da una fare minaccioso ed intimidatorio, come percepito dallo stesso direttore di gara, non è stato però direttamente e gravemente ingiurioso.

La sanzione, pertanto, può essere rideterminata per congruità con la sola inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito federale fino a tutto il 22 maggio 2015, senza aggiunta di pena pecuniaria.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. di Roma, riduce la sanzione inflitta alla sola inibizione fino a tutto il 22 maggio 2015.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA S.S. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BENITEZ MAUDES RAFAEL SEGUITO GARA PARMA/NAPOLI DEL 10.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Parma - Napoli, disputato in data 10.5.2015 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al Sig. Rafael Benitez Maudes, allenatore del Napoli, la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara per "*aver, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, proclamato ad alta voce "questo è il calcio italiano di m*".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Napoli S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la quale, precisando che l'espressione oggetto di contestazione sarebbe stata pronunciata in un momento di "*grandissima concitazione e tensione emotiva*", derivante dall'esito negativo della gara, precisa come la condotta del Sig. Benitez, mai avvezzo a simili comportamenti rilevanti disciplinarmente, sarebbe irrilevante da un punto di vista disciplinare. Si tratterebbe, invero, di una frase esclusivamente pronunciata ad alta voce e non diretta ad alcuno dei presenti, essendosi trattato di uno sfogo personale, privo di portata offensiva e legato "*alle particolarità tecniche-sportive del calcio italiano che, spesso impediscono ai tecnici stranieri di conseguire i successi ottenuti in patria*". La Società, infine, lamenta l'eccessiva entità della sanzione comminata.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello, tenutasi in data 15.5.2015, è presente, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, rileva come l'espressione pronunciata dal Sig. Benitez, proferita da un importante esponente della classe degli allenatori stranieri, non possa che essere considerata effettivamente come offensiva, visto il contesto pubblico in cui è stata percepita, nei confronti del movimento calcistico italiano ed, in quanto tale, in palese violazione del disposto di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Attesa, pertanto, la natura offensiva di tale frase, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere ritenuta congrua.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.Calcio Napoli S.p.A. di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALC. PADELLI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/TORINO DELL'11.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)

Con argomentato reclamo, proposto nel rispetto dei termini e disposizioni regolamentari anche in relazione al precedente preannuncio e richiesta atti, il calciatore Daniele Padelli ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Serie A, pubblicata sul Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Napoli/Torino del precedente giorno 11, ha inflitto al tesserato la sanzione della squalifica per una giornata effettiva “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”.

Quali motivi di reclamo, il Padelli deduceva l’irrelevanza ai sensi dell’art. 35.1.1 C.G.S della segnalazione della Procura Federale, nel merito negava di aver proferito l’espressione sanzionata avendo diversamente pronunciato, infine eccepiva, in via subordinata, l’eccessività della sanzione irrogata in quanto proferita negli spogliatoi senza offesa per alcuno.

Conclude pertanto per l’annullamento della squalifica, ovvero, in alternativa, per la sua trasformazione in ammenda.

Ritiene la Corte che le prime due censure siano infondate: in effetti, secondo costante giurisprudenza di questa stessa Corte, le relazioni della Procura Federale costituiscono indubbia fonte di prova, mentre della diversa espressione che, a dire del calciatore, sarebbe stata pronunciata, non v’è alcuna prova in atti.

Il Collegio di appello, viceversa, ritiene di accogliere l’istanza subordinata del reclamante, in quanto la localizzazione dell’episodio all’interno degli spogliatoi e cioè in luogo privato, riservato, non dunque sul terreno di giuoco o nelle aree di accesso agli spogliatoi, ne riduce indubbiamente la portata, nel senso che l’espressione blasfema, pur sanzionabile in quanto percepita e riportata, non debba essere necessariamente punita con la squalifica, restando proporzionata l’ammenda, che nella fattispecie la Corte ritiene di dover determinare in €. 10.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Padelli Daniele, commuta la sanzione inflitta nell’ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 20 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio